COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **25** Del **25-07-17**

Oggetto: **LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017 - RECUPERO DEI VANI SEMINTERRATI ESISTENTI - DEFINIZIONE MODALITA' AT= TUATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore 19:05, presso la Sede del Gruppo Alpini Azzano San Paolo- Via della Pace n. 13 - Azzano San Paolo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PERGREFFI SIMONA	P	DESSI' MARIA CRISTINA	A
PERSICO FRANCESCO	P	CAGLIONI MARIA TERESA	P
ZONCA SIMONA	P	FORESTI IRENE	P
DE LUCA LUCIO	P	SUARDI SERGIO	P
GAMBARO MARCO	P	ASSI SERGIO	P
STROPPA SERGIO	P	ZUCCHINALI GIUSEPPE	P
TELI FABIO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PERGREFFI SIMONA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor CULASSO DOTT. ADRIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 25-07-17

Azzano san Paolo, li 23-08-17 IL SEGRETARIO COMUNALE

CULASSO DOTT. ADRIANO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to CONSOLI ROSSANO

PARERE: Favorevole DI LEGITTIMITA'

Il Segretario Comunale
F.to CULASSO ADRIANO

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017 - RECUPERO DEI VANI SEMINTERRATI ESISTENTI - DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la recente legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” (B.U.R.L. 13 marzo 2017, n. 1) con le finalità previste all’Art. 1. (Finalità e presupposti) promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera;
- l’art. 4, comma 1, prevede che entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge;

Dato atto che il già citato art. 4 prevede quanto segue:

“Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria

1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio comunale ivi prevista e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di

fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati.
2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori."

Viste e richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del P.G.T. del Comune di Azzano San Paolo ed ovvero:

- Delibera di C.C. n. 2 del 23.02.2010
- Delibera di C.C. n. 41 del 04.12.2013

Visto e richiamato il parere espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 17.07.2017 che viene allegato alla presente quale parte integrante della stessa e che nello specifico ha preso in esame i seguenti elementi:

- Tutela paesaggistica
- Tutela Igienico Sanitaria
- Difesa del Suolo
- Rischio Idrogeologico

Dato atto che nel merito dei citati elementi sono stati presi in esame i seguenti elaborati:

- Rilevazioni ARPA su concentrazioni Gas Radon in Lombardia con specifico riferimento al territorio comunale di Azzano San Paolo che definisce tale ambito tra i territori con una percentuale di numero di abitazioni superiori al 20% dove la concentrazione di gas Radon eccede i 200Bq/m3 ponendolo quindi tra i territori a maggior rischio;
- Valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico nel territorio comunale di Azzano San Paolo – relazione del Geologo Andrea Arrigoni;
- Planimetria eventi alluvionali su Azzano San Paolo
- Tav. E1 P.T.C.P. – Suolo e Acque – Elementi di pericolosità e di criticità

Dato atto che nel merito dell'esclusione dei siti contaminati un'area sita nel settore Nord/Ovest (proprietà Tamoil) è stata oggetto di sversamento di idrocarburi, ambito comunque già ricompreso in quelli in proposta di esclusione;

Considerato altresì che il PGT alla Tav. 6 del Documento di Piano denominata "Assetto Idrogeologico" identifica le aree di pertinenza dei corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto;

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Viste:

- legge 9 agosto 2013 n. 98;
- DPR n. 380 del 2001 nel testo vigente;
- legge regionale n. 12 del 2005 nel testo vigente;
- legge regionale n. 7 del 10 marzo 2017;
- D.lgs. n. 267 del 2000 nel testo vigente;

Tenuto conto del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Visto il parere del responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, e all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all'art. 8 del vigente Regolamento dei Controlli Interni;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta registrato informaticamente.

Con voti favorevoli 12

DELIBERA

Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa;

Di definire in aderenza alle previsioni della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 7, art. 4, comma 1, la non applicabilità della norma nelle aree indicate nell'allegato elaborato denominato "Ambiti di esclusione L.R. n. 7 del 07.03.2017";

Si precisa che oltre a quanto indicato nella sopra citata tavola sono da intendersi esclusi anche gli ambiti di cui alla "Tav. 6 Assetto Idrogeologioco" del Documento di Piano relativi a:
3b) Fasce di rispetto del reticolo minore
4) Aree di pertinenza dei corsi d'acqua

Di dare atto che:

- l'Amministrazione C.le potrà avvalersi di ulteriori approfondimenti in merito in attuazione dell'art. 4 comma 2 che cita "*I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale";*

Resta altresì inteso che nel caso degli interventi di recupero dei seminterrati debba rimanere cogente la necessità di dare attuazione ai dispositivi di prevenzione di rischi Gas-radon di cui alle linee guida per la prevenzione dell'esposizione al Gas radon in ambienti indoor al Decreto Regione Lombardia n. 12678 del 21.12.2011;

Il Sindaco chiede sia votata l'immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli 12, il Consiglio rende la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to PERGREFFI SIMONA	F.to CULASSO DOTT. ADRIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno 23-08-17 al giorno 07-09-17.

Azzano San Paolo, li 23-08-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CULASSO DOTT. ADRIANO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di **10** giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Azzano San Paolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CULASSO DOTT. ADRIANO